

Definizione di DPI

Ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.Lgs 626/94 si definiscono Dispositivi di Protezione Individuale le attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo. Inoltre gli indumenti destinati ad essere utilizzati in condizioni in cui si prevede sia necessario segnalare individualmente e visivamente la presenza dell'utilizzatore devono essere dotati di uno o più dispositivi o mezzi di segnalazione opportunamente collocati, che emettano una radiazione visibile, diretta o riflessa, con intensità luminosa e opportune caratteristiche fotometriche e colorimetriche

I requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili a tutti i tipi di DPI sono specificati nell'allegato 2 del D.Lgs 475/92. I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da essere indossati il più comodamente possibile, nella posizione appropriata e durante il periodo necessario e prevedibile dell'impiego tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia dell'utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri. I DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia. Essi devono prevedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni d'impiego prevedibili. Se l'efficacia di un DPI può essere verificata abbastanza facilmente, altrettanto non si può dire per il comfort, in quanto si tratta di un requisito la cui valutazione è soggettiva. Il DPI deve essere progettato tenendo conto degli scenari d'utilizzo, che sono innumerevoli, e in particolare modo, gli eventuali effetti negativi imputabili ai fattori ambientali (atmosfera inquinate, clima, ambienti confinati, ecc.). Il peso del DPI costituisce un elemento deterrente ai fini della sua portabilità e deve essere sempre contenuto al minimo possibile senza compromettere la prestazione del DPI stesso. I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego. I materiali costitutivi dei DPI e i loro eventuali prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi per l'igiene o la salute dell'utilizzatore. Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con l'utilizzatore, durante l'impiego non deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc., tali da provocare una irritazione eccessiva o delle ferite. I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da assumere e la percezione sensoriale e non devono essere all'origine di gesti che possano mettere in pericolo l'utilizzatore o altre persone. L'innocuità del DPI è legata a innumerevoli fattori che, a partire dai materiali che lo costituiscono, possono determinare problemi di sicurezza e/o di salute per l'utilizzatore. Anche in questo caso non è sempre facile per il fabbricante garantire con certezza tutti i punti richiamati in questo capitolo. Nella scelta dei materiali costituenti il DPI devono comunque essere evitati tutti quelli che sono conosciuti per essere dannosi per l'igiene e la salute dell'utilizzatore. Qualora tali materiali risultassero insostituibili e assolutamente necessari, il produttore dovrà provvedere ad isolarli adeguatamente e ad indicarne l'eventuale pericolosità nella nota informativa.

La Nota Informativa deve riportare: Il nome e l'indirizzo del fabbricante; Le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. (I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal produttore non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore); Le prestazioni ottenute negli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o classi di protezione dei D.P.I.; Gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati; Le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio ed i corrispondenti limiti di utilizzazione; La data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni loro componenti; Il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI; Il significato della marcatura se esistente con una o più indicazioni di sicurezza (pittogrammi o ideogrammi) Il compito della nota informativa consiste nel veicolare all'utilizzatore del DPI tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo ed una altrettanto corretta gestione del dispositivo stesso. La sua forma deve essere tale da risultare accessibile a tutte le tipologie di utilizzatori a cui è destinato e deve fornire tutti gli elementi che, dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza dell'utilizzatore, sono ritenuti utili ai fini della scelta del DPI adeguato. Considerando che la nota informativa costituisce un preciso elemento di riferimento per l'espletamento degli obblighi d'informazione, formazione e addestramento cui il datore di lavoro è soggetto. In particolare dovrebbero essere evidenziati i limiti di utilizzo del dispositivo evidenziando i campi in cui tale dispositivo non deve essere impiegato.

La presenza dei suddetti tre elementi (Nota Informativa, Conformità CE, Marchio CE), garantisce il possesso da parte del DPI dei requisiti essenziali. Per i DPI di seconda e terza categoria la dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal fabbricante garantiscono che è stato rilasciato un attestato di certificazione da parte di un organismo di controllo autorizzato e notificato secondo quanto disposto dal D.Lgs. 475/92. In questi casi la marcatura CE è completata dal contrassegno numerico dell'organismo di controllo. Se le prestazioni del DPI possono

ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO; DIVISE DA LAVORO; ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE

diminuire a seguito di un fenomeno di invecchiamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull'imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o se possibile di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea. Se il produttore non può impegnarsi per quanto riguarda la durata di un DPI, deve comunque indicare nella sua nota informativa ogni dato utile che permetta all'acquirente o all'utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, impiego, revisione e di manutenzione. Qualora si constatasse che DPI subiscono un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica di un processo di puliture raccomandato dal fabbricante, quest'ultimo deve apporre, se possibile, su ciascun dispositivo posto in commercio, l'indicazione del numero massimo di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI. In alternativa, deve fornire tale dato nella nota informativa.

L'uso dei DPI si rende necessario solo dopo aver valutato ed attuato tutte le possibili forme di protezione collettiva, è perciò necessario considerare se sia possibile eliminare il rischio mediante misure tecniche di prevenzione e/o tramite procedure organizzative oppure realizzare una separazione ambientale che eviti l'esposizione del lavoratore. La scelta dei DPI è in carico al datore di Lavoro, ai dirigenti e preposti alla Sicurezza. Se si verifica, invece la permanenza di un rischio residuo nello svolgere l'attività considerata, in quanto i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti, allora si ricorre alla protezione individuale. Riassumendo la scelta dei DPI è conseguente alla:

- Individuazione del rischio e dei punti critici del procedimento
- Individuazione dei rischi non eliminabili con forme di protezione collettiva e quindi valutazione del tipo e delle modalità
- Conoscenza delle disposizioni di legge sia generali che eventuali disposizioni particolari per il rischio di cui si tratta (es. B.S.E Amianto)
- Identificazione dei DPI necessari
- Stabilire quali sono le norme a cui deve rispondere il DPI (normalmente sono norme UNI-EN e permettono di ottenere la marcatura CEE
- Oltre ai requisiti essenziali che permettono al DPI di svolgere la funzione per cui è progettato ne esistono altri che possono renderlo, per esempio, più confortevole. Valutare sempre i disagi che l'uso del DPI comporta (limitazione della visuale o dell'avvertimento di segnali, dei movimenti, caldo ecc. ecc.)
- Raffronto con quanto è disponibile in commercio
- La migliore scelta può essere fatta, se possibile, facendo provare i DPI ad alcuni futuri utilizzatori.
- La scelta deve aggiornarsi sia in base ad eventuali cambiamenti delle condizioni di lavoro sia ai progressi tecnici in fatto di materiali, ma anche in base ad eventuali aggiornamenti normativi

L'obbligo da parte del datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed alle operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione, è già sancito dall'articolo 377 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, relativo a norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, relativo a norme generali per l'igiene del lavoro, ribadisce all'articolo 4 che tra gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, vi è quello di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione, disponendo ed esigendo che i singoli lavoratori usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Inoltre il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 stabilisce all'articolo 378 che "i lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni o alle caratteristiche dell'impianto, costituiscano pericolo per la incolumità personale", mentre all'articolo 379 "obbliga il datore di lavoro, in presenza di lavorazioni o di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni sui mezzi di protezione personale, a mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione".

Nei successivi articoli il D.P.R. 547/55 norma l'uso delle varie tipologie di mezzi di protezione personale: dei capelli (art. 380), del capo (art. 381), degli occhi (art. 382), delle mani (art. 383), dei piedi (art. 384), delle altre parti del corpo (art. 385), nonché delle cinture di sicurezza (art. 386) e delle maschere respiratorie (art. 387).

I Lavoratori, devono usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro, segnalare al datore di lavoro, al dirigente, o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione e non rimuovere o modificare i dispositivi e mezzi di protezione, senza averne ottenuta l'autorizzazione.

I mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, quando possono diventare veicolo di contagio, devono essere individuali e contrassegnati con il nome dell'assegnatario o con un numero (D.P.R. n. 303/56, art. 5). Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 tra gli obblighi dei datori di lavoro, dei

dirigenti e dei preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, oltre naturalmente a quello di fornire ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione, viene per la prima volta sancito l'obbligo di provvedere ad un adeguato addestramento dei lavoratori all'uso dei mezzi individuali di protezione (art. 5, comma f), confermato e ribadito dal D.Lgs 626/94 e successive integrazioni distinguendo fra formazione ed addestramento (quest'ultimo obbligatorio per i DPI di classe II) V.i.p. Italia vanta la distribuzione di marchi di elevato profilo qualitativo, comprovato negli anni, nel settore dell'antinfortunistica e dei dispositivi di protezione individuale. Difatti è ormai ampiamente riconosciuta l'importanza e la necessità per le aziende di curare con scrupolosa attenzione la sicurezza dei lavoratori non soltanto perché le normative (quali la L. 626/94) obbligano alla prevenzione ed all'equipaggiamento dei lavoratori di tutti i d.p.i. che possono proteggerli dai rischi di infortuni e incidenti dovuti a cause ambientali, chimiche, fisiche o meccaniche, ma anche perché si è dimostrata la correlazione positiva tra la protezione e la tutela della salute dei lavoratori e il loro miglior rendimento. Ogni prodotto della linea è corredato da scheda tecnica di sicurezza (dir. com 91/155) e rispecchia le caratteristiche di affidabilità e sicurezza che contraddistinguono l'Azienda. Tutti i prodotti distribuiti da V.I.P. Italia (abbigliamento, calzature, guanti, accessori, etc) sono certificati secondo le vigenti normative comunitarie (ISO; EN) ed accuratamente scelti e selezionati dallo staff aziendale.